



Al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

All'Assessora alle Politiche abitative della Regione Toscana Serena Spinelli

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo

Al Presidente della III Commissione del Consiglio Regionale della Toscana Enrico Sostegni

Ai Capigruppo del Consiglio Regionale della Toscana

Firenze, il 20 maggio 2021

I sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL e i sindacati degli Inquilini, SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini della Toscana, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 44/2020 e n.9/2021, invitano le Istituzioni destinatarie della presente a conformare l'articolato e i contenuti della L.R. 2/2019 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP) alle prescrizioni della Consulta.

Nella fattispecie:

- 1 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44/2020, ha dichiarato l' illegittimità di quella parte della legge regionale della Regione Lombardia in materia di edilizia residenziale pubblica (L.R. n.16/2016), che fissa il requisito temporale della residenza ultra quinquennale come condizione di accesso per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica; nella pronuncia si evidenzia che la richiesta di tale requisito quinquennale contrasta, sia con i principi di eguaglianza formale e ragionevolezza di cui all'art. 3 c.1 della Costituzione, perché produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art.3 c.2 della Costituzione, perché tale richiesta contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica.
- 2 *La Corte Costituzionale, con la sentenza n.9/2021 ha dichiarato l'illegittimità dell'art.4 c.1 della legge regionale dell'Abruzzo n.39/2019 in materia di edilizia residenziale pubblica. Questa pronuncia compie un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto disposto con la sentenza n. 44/2020, in quanto non solo valuta l'incostituzionalità del requisito della ultra quinquennalità come requisito per la partecipazione al bando, ma anche come ipotetica condizione di punteggio, che*

deve invece essere assoggettata all'esame di congruenza rispetto agli altri criteri di punteggio individuati dalla norma nel complesso. Questo al fine di non consentire alla sola "anzianità" di residenza di assumere prevalenza sul fabbisogno abitativo. Si tratta quindi di evitare una "sopra valutazione" della residenza, che parrebbe sussistere nei confronti di tutti i concorrenti al bando non residenti nel Comune che lo ha emanato ai quali vengono attribuiti ben 40 punti per una residenza di almeno 6 anni, punteggio che consente di superare di gran lunga altri punteggi dedicati ad invalidità, sfratti, etc )

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che la legge regionale della Toscana 2/2021 all'art .9 c.1 richiede, per poter partecipare al bando, di possedere, tra gli altri, il seguente requisito di cui all'allegato A, c.2, punto b2, ("residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno 5 anni anche non continuativi"), seppur con punteggi e modalità diversi rispetto alle normative delle regioni Lombardia e Abruzzo, è urgente la necessità che il Consiglio Regionale della Toscana emendi la legge regionale 2/2021 nella parte già dichiarata illegittima, conformandola alle prescrizioni della Consulta.

- 3 La sentenza della Corte Costituzionale n.9/2021, nel ricostruire i contenuti del ricorso riguardante la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 1/2016 ed il conseguente regolamento 66/2020 in tema di assegnazione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica, fa presente che la norma impugnata ha previsto un duplice onere documentale aggiuntivo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. Questi ultimi, diversamente dai cittadini Italiani o dell'Unione Europea, ai fini della verifica della "non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero", sono tenuti a produrre idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di origine, attestante che tutti i componenti del nucleo familiare, minori compresi, non possiedano alloggi adeguati nel Paese di origine. La sentenza della consulta ha aggiunto che, oltre che essere irragionevole, la previsione risulta altresì discriminatoria. Tale carattere dell'onere aggiuntivo a carico dei soli cittadini extra Unione Europea appare evidente.

Quanto previsto dall' Allegato A punto d2) della Legge Regionale Toscana 2/2019 ("Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o estero..."), seppur mitigato dall'art 11 c.3 della medesima, ("Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti di cui all'allegato A, paragrafo 2, dichiarati nella domanda, il Comune può accedere direttamente alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate, previa intesa con le stesse, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Per la verifica del requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune, acquisito il dato relativo all'IVIE (Imposta sul valore degli immobili all'estero) contenuto nella dichiarazione ISEE, può procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate."), risulta comunque essere in contrasto rispetto al pronunciamento della Corte Costituzionale.

Per quanto sopra, CGIL, CISL, UIL, SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini della Toscana condividono e ribadiscono l'urgente necessità che il Consiglio Regionale della Toscana emendi la legge regionale 2/2021 nelle parti già dichiarate illegittime, conformandola alle prescrizioni della Consulta. Ciò al fine di evitare che i requisiti contenuti nei bandi comunali di prossima uscita per la assegnazione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica possano essere oggetto di richiesta di declaratoria di incostituzionalità, anche su iniziativa e patrocinio delle scriventi Organizzazioni e il cui esito parrebbe scontato alla luce delle sentenze citate, ma che comporterebbe una ricaduta negativa sui destinatari del bando, provocando quantomeno ritardi e blocchi nelle assegnazioni.

Per conseguenza, molte Amministrazioni comunali continuano a rinviare l'indizione dei bandi di assegnazione di abitazioni di ERP adducendo come motivazione il rischio di potenziali ricorsi da parte dei concorrenti dovuti proprio alla mancata conformazione della L.R. 2/2019 alle prescrizioni della Corte Costituzionale. Nel frattempo, in maniera impropria, la gran parte delle assegnazioni vengono eseguite quasi esclusivamente attraverso le graduatorie speciali dell'emergenza e non attraverso il canale prioritario degli aventi diritto da graduatoria da bando.

Questa situazione di stallo sta causando gravi danni e preoccupazioni alle migliaia di famiglie toscane di lavoratori e pensionati che versano in stato di precarietà abitativa e che confidano in una soluzione abitativa pubblica a canone sostenibile. La pandemia e la conseguente crisi economica, occupazionale e sociale, la prossima scadenza del blocco degli sfratti eseguiti con la forza pubblica, stanno ulteriormente aggravando tali condizioni.

CGIL, CISL, UIL, SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini della Toscana auspicano che tali proposte e considerazioni possano essere condivise ed attuate al più presto dai destinatari della presente per continuare ad assicurare un sistema di edilizia pubblica equo e accessibile, a sostegno dell'emancipazione sociale ed economica di migliaia di famiglie toscane.

Disponibili per ulteriori chiarimenti e confronti, con i migliori saluti

I Sindacati dei Lavoratori e Inquilini della Toscana

CGIL

CISL

UIL

SUNIA

SICET

UNIAT

UNIONE INQUILINI